



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1539 del 2017, proposto da:
Mario Pano, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Vantaggiato, Rosa Fanizzi,
con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Lecce, viale Grassi N. 4/C;

contro

Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via
Rubichi 16;

per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento, previa misura cautelare,

anche monocratica ex art. 56 c.p.a.,

- dell'Avviso pubblico del 19.10.2017, a firma del Dirigente del Settore Affari
Generali ed Istituzionali del Comune di Lecce, avente ad oggetto “*Avviso relativo
alla nomina dei rappresentanti del Comune di Lecce in Enti, Aziende e Istituzioni: ASP
“ISPE” – Azienda di Servizi alla Persona – Istituto per i servizi alla persona per*

l'Europa di Lecce”;

- di ogni atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché successivo al provvedimento censurato, e, in particolare, ove occorra, della Nota del 07.09.2017, a firma del Sindaco del Comune di Lecce, avente ad oggetto: “designazione del rappresentante del Comune di Lecce in seno al C.d.A. dell'ASP “ISPE” di Lecce”;

- nonché il risarcimento dei relativi danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi gli avv.ti R. Fanizzi e C. Vantaggiato, per il ricorrente, e l'avv. L. Astuto per il Comune;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente ha impugnato l'Avviso pubblico avente ad oggetto << *Avviso relativo alla nomina dei rappresentanti del Comune di Lecce in Enti, Aziende e Istituzioni ASP “ISPE” – Azienda di Servizi alla Persona – Istituto per i servizi alla persona per l'Europa di Lecce* >> e ha chiesto il risarcimento dei danni.

Il ricorrente, in sostanza, contesta questo provvedimento ritenendo che sia stato adottato in violazione del giudicato di una precedente ordinanza di questa Sezione - che aveva sospeso il provvedimento di insediamento del consiglio di amministrazione dell'ISPE, limitatamente alla nomina fatta a seguito di Avviso indetto dal precedente Sindaco - e che comunque si sarebbe dovuto procedere alla revoca del precedente bando.

Il Comune si è costituito controdeducendo nel merito.

Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2018, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il

ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

L'art. 50, commi 8 e 9, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 227 stabilisce che “8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni. 9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136”.

La giurisprudenza, alla quale si aderisce, ha precisato che “la norma contenuta nell'art. 50 comma 8 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in forza del quale sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni, non si limita a fissare, nella materia, le attribuzioni del sindaco e del presidente della provincia, ma definisce anche la regola, di portata generale (e prevalente sulle norme statutarie anteriori dei diversi enti, aziende e istituzioni, eventualmente difformi), secondo cui le nomine e le designazioni di rappresentanti delle amministrazioni locali presso altri enti, rispettivamente, di competenza del sindaco e del presidente della provincia, devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso con la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l'abbia designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli abbia conferito l'incarico, con la conseguenza che la cessazione del mandato del sindaco e/o del presidente della provincia e lo scioglimento del Consiglio comunale finiscono necessariamente con il travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato elettivo” (Tar Lombardia, Milano, sez. I, 9 dicembre 2010, n. 7480; nello stesso senso Cons. St., sez. V, 12 novembre 2009, n. 7024).

E, inoltre: “Trovando giustificazione la nomina e la designazione in un rapporto fiduciario basato non soltanto sull'affidamento delle capacità tecniche e professionali del nominato, ma anche

sulla sua riposta fiducia politica e, quindi, ritenuta l'idoneità del nominato a garantire, nell'esercizio dell'incarico amministrativo presso l'Ente di destinazione, una gestione coerente con gli indirizzi di politica-amministrativa del Comune di cui il designato costituisce espressione, ne consegue che la cessazione del mandato del Sindaco e lo scioglimento del Consiglio comunale, finiscono inevitabilmente con il travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato elettivo (Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2005, n. 178, T.a.r. Marche 4 aprile 2006 n. 118). Non vi è dubbio che, alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco che ha provveduto alla nomina, quale che ne sia la causa, anche se l'incarico non è ancora scaduto alla stregua delle norme che regolano il funzionamento amministrativo dell'Ente di destinazione, esso viene comunque a cessare, dovendo necessariamente essere oggetto di rinnovo da parte del nuovo Sindaco” (Tar Puglia, Bari, sez. II, 17 maggio 2013, n. 773).

In sostanza, il mutamento dell'assetto politico del comune, comporta la decadenza automatica *ex lege* delle cariche sino ad allora coperte, così come chiarito dalla Corte Costituzionale e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Con la sentenza 16 giugno 2006, n. 233, la Corte costituzionale – nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale in relazione ad alcune norme regionali in materia di nomine e di personale, le quali dispongono la decadenza all'atto della proclamazione della nuova giunta – ha rilevato che le nomine in questione “*riguardano gli organi di vertice degli enti regionali ed i rappresentanti regionali nei consigli di amministrazione degli enti dell'ordinamento regionale, effettuate dagli organi rappresentativi della Regione; esse sono tutte caratterizzate dall'intuitus personae, nel senso che si fondano su valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico regionale ... Inoltre – trattandosi di nomine conferite intuitu personae dagli organi politici della Regione, in virtù di una scelta legislativa dal ricorrente non specificamente contestata – la regola per cui esse cessano all'atto dell'insediamento di nuovi organi politici mira a consentire a questi ultimi la possibilità di rinnovarle, scegliendo (ancora su base eminentemente personale) soggetti idonei a garantire proprio l'efficienza e il buon andamento dell'azione della nuova Giunta, per evitare che essa risulti*

condizionata dalle nomine effettuate nella parte finale della legislatura precedente”.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, decidendo una quesitone di giurisdizione, hanno rilevato che *“le richiamate disposizioni contemplano una decadenza ex lege ed escludono, quindi, la titolarità in capo all'amministrazione regionale di qualsiasi potere atto ad escluderne l'operatività, fatta eccezione per quello di conferma nella carica nel termine di quarantacinque giorni (che presuppone la decadenza ed equivale, nella sostanza, al conferimento di un nuovo incarico allo stesso soggetto). Questa interpretazione è presupposta dalla sentenza della Corte costituzionale 16 giugno 2006, n. 233, dichiarativa della legittimità costituzionale della previsione di decadenza "automatica" anche dalle cariche relative alle società controllate e partecipate dalla Regione Abruzzo, in riferimento all'art. 117 Cost., comma 2, lett. 1)”.*

Posti questi principi, è da rilevare che, nel caso in esame, il nuovo bando (qui impugnato) è stato emesso a seguito dell'insediamento del nuovo Sindaco, con la conseguenza che quest'ultimo ha operato correttamente dovendosi ritenere che la vecchia nomina e il relativo bando, anche se oggetto di un giudizio ancora non concluso, non hanno più ragion d'essere, posto che, comunque, il soggetto scelto sarebbe comunque decaduto.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto con compensazione delle spese data la particolarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE

Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO